

La compatibilità tra macellazione rituale e indicazione di origine biologica fra libertà religiosa e tutela dei consumatori

di Simone Pitto

Title: Compatibility between religious slaughter and organic production between religious freedom and protection of consumers

Keywords: EU Food safety; Religious slaughter; Organic production.

1. – Può la carne sottoposta a macellazione rituale «halal» ottenere il rilascio di un'etichetta di provenienza da agricoltura biologica conformemente al diritto dell'Unione europea? E' questa, in sostanza, la controversa questione della cui risoluzione è stata investita la Corte di Giustizia con la sentenza in commento, nella quale vengono messi a confronto i principi eurolunitari in materia di benessere degli animali, libertà religiosa e produzione agroalimentare e si registra, fra l'altro, una netta contrapposizione tra la soluzione adottata dalla Grande Sezione della Corte e le conclusioni dell'Avvocato Generale Nils Wahl.

2. – La decisione veniva resa ad esito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE promossa dalla Cour administrative d'appel de Versailles nell'ambito di un procedimento instaurato da OABA, un'associazione francese specializzata nella promozione della tutela degli animali da abbattimento. In particolare, detta associazione aveva richiesto al Ministro dell'Agricoltura di adottare provvedimenti per limitare la pubblicità e la vendita di un celebre marchio francese di carni bovine certificate «halal» recante altresì la dicitura di prodotto biologico UE, rilasciata da Ecocert, un ente certificatore di diritto privato.

La richiesta, in particolare, invocava l'adozione delle misure di cui all'art. 30 del Regolamento 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, norma che consente all'autorità di controllo l'adozione di misure limitative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento. La criticità lamentata riguardava, in particolare, l'attribuzione della certificazione di provenienza da agricoltura biologica a carni derivanti da bovini macellati senza previo stordimento conformemente al rito *halal*.

A fronte del respingimento della domanda, l'associazione proponeva ricorso al Conseil d'État che rigettava a sua volta l'impugnazione argomentando che il diritto dell'Unione aveva definito in modo esaustivo le regole relative alla produzione agricola biologica di bovini senza nulla disporre quanto alle carni derivanti da macellazioni rituali ed al mancato stordimento, con il che non residuerebbe alcun margine

applicativo, da parte degli Stati membri, per imporre l'adozione di ulteriori misure limitative.

Il Conseil d'État, a questo punto, rimetteva la controversia al Tribunal administratif de Montreuil quale giudice del rinvio ma anche tale organo respingeva la domanda dell'associazione.

OABA proponeva ulteriore impugnazione d'innanzi alla Cour administrative d'appel de Versailles, mettendo in luce nel proprio ricorso come la certificazione biologica non avrebbe dovuto essere concessa per prodotti ottenuti da animali macellati senza stordimento laddove (i) tale metodo non soddisfa il requisito dell'adozione di «criteri rigorosi in materia di benessere degli animali», previsto ex artt. 3 e 5 del regolamento n. 834/2007 e (ii) la deroga di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 – che consente di omettere lo stordimento previo nel contesto della macellazione rituale degli animali di allevamento – risponderebbe unicamente a obiettivi di polizia sanitaria e di pari rispetto delle credenze e tradizioni religiose e non sarebbe di talché rilevante ai fini dell'attribuzione del marchio biologico.

3. – La Corte di Versailles, a questo punto, decideva di sospendere il procedimento sottoponendo una questione pregiudiziale di interpretazione con la quale si chiede, in sostanza, se le norme di diritto dell'Unione in questione nel caso di specie – segnatamente l'articolo 13 TFUE, e le norme del regolamento n. 834/2007 (segnatamente gli articoli 3 e 14), del regolamento n. 889/2008 e del regolamento n. 1099/2009 – debbano essere interpretate nel senso che autorizzano, oppure vietano, il rilascio dell'etichetta europea di provenienza da agricoltura biologica per le carni ottenute con macellazione rituale senza stordimento preliminare.

1790

4. – La questione pregiudiziale proposta chiama un'altra volta la Corte di Giustizia a pronunciarsi sulla tematica delle macellazioni rituali, che si conferma un punto estremamente controverso di convergenza tra esigenze religiose, diritti dei consumatori e tutela del benessere degli animali.

Come noto, invero, varie religioni prevedono complessi ed articolari riti per il processo di lavorazione e consumo delle carni che vanno dall'imposizione di metodi specifici di uccisione dell'animale, alla previsione della presenza di un sacrificatore rituale con determinati requisiti, fino alla celebrazione di riti secondo un iter procedimentale precisamente scandito. Le più comuni tipologie di macellazione rituale oggetto di dibattito e di specifica regolazione normativa sono quelle secondo il rito ebraico (“Kosher”) e secondo il rito Islamico (“Halal”), quest'ultimo in rilievo nel caso in esame.

Entrambi i riti, peraltro, prevedono la macellazione senza stordimento previo, diversamente dalle regole in vigore per la macellazione non rituale che impongono di norma detti sistemi di stordimento al fine di ridurre la possibile sofferenza dell'animale.

Con riguardo all'area europea in particolare, l'esigenza di garantire un quadro normativo comune per la regolazione della produzione e della commercializzazione della carne e la riduzione della sofferenza degli animali, ha spinto le istituzioni eurounitarie ad adottare dapprima la direttiva 93//119 (CE) ed in seguito il regolamento n. 1099/2009 (CE), relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

L'intento di rispettare le regole alimentari religiose si ritrova innanzitutto nel Considerando n. 15 del regolamento anzidetto, nel quale si specifica che è necessario «rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno». Il successivo Considerando 18, inoltre, richiama ulteriormente la necessità di rispettare, nell'attuazione delle norme del regolamento, le pratiche e

l'osservanza dei riti religiosi conformemente all'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il tema del rapporto tra riti religiosi facenti capo all'art. 10 della Carta di Nizza e norme alimentari, era peraltro già stato recentemente affrontato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 2018 *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. / Vlaams Gewest* (Causa C-426/16).

In tale occasione, in particolare, la Corte era stata chiamata a decidere in merito alla conformità al diritto dell'Unione di una misura pubblica disposta da un'autorità belga per vietare la macellazione rituale di animali, al di fuori dei macelli autorizzati, durante la festività religiosa musulmana c.d. del sacrificio, la quale prevede il consumo di carni macellate in base al rito Halal.

Nel caso *de quo*, peraltro, la Corte aveva innanzitutto ricondotto espressamente la macellazione rituale *Halal* alla sfera della libertà religiosa, in quanto manifestazione nel c.d. *forum externum* della convinzione religiosa ricompresa nella protezione conferita dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tale conclusione la Corte era arrivata anche facendo riferimento alla conforme giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e segnatamente alla sentenza 27 giugno 2000, *Chàare Shalom Ve Tsedek c. Francia*.

Nondimeno, in tale occasione, la misura dell'autorità belga era stata ritenuta non lesiva della libertà religiosa, laddove la previsione di determinate modalità tecniche per la lavorazione della carne risultava consentita dal regolamento e comunque ispirata dall'esigenza di assicurare finalità meritevoli di tutela quali l'igiene e la salubrità degli alimenti e dunque la tutela della salute umana, oltre che del benessere degli animali, tutti fini perseguiti dall'Unione.

5. – Diversamente rispetto al precedente citato, nella sentenza in commento il tema centrale riguarda non tanto la limitazione della libertà religiosa in sé considerata, quanto piuttosto la compatibilità tra il rito halal ed il perseguimento di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento.

Come considerato dall'Avv. Generale, infatti, non vi sarebbe in concreto alcun ostacolo assoluto alla libertà religiosa dei consumatori di carne halal nel caso di incompatibilità tra l'indicazione di origine biologica e la macellazione rituale, atteso che essi avrebbero in ogni caso accesso ad alimenti compatibili ai propri dettami religiosi rinunciando a consumare alimenti biologici (cfr. punti 37-38 delle conclusioni).

Per arrivare a tale deduzione (peraltro condivisa anche dalla Corte di Giustizia), l'Avv. Generale richiama a sua volta la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e segnatamente la sopra menzionata sentenza *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia*, nella quale la Corte di Strasburgo ha precisato che sussiste un'ingerenza indebita nella libertà di manifestazione religiosa soltanto laddove il divieto di effettuare legalmente la macellazione rituale imposto dallo Stato membro conducesse all'impossibilità per i credenti ortodossi di mangiare carne proveniente da animali macellati secondo le proprie prescrizioni religiose.

Posto che nella specie l'indicazione del carattere biologico di un prodotto non è in alcun modo correlata a pratiche religiose, essa non dovrebbe dunque rientrare nell'ambito di tutela fornito dall'art. 10 della Carta di Nizza.

6. – Proprio sulla disciplina europea in tema di indicazione di prodotto biologico e sul suo rapporto con la garanzia del benessere degli animali si concentra, dunque, il ragionamento della Corte che richiama preliminarmente i principali atti normativi in materia di indicazione della provenienza da agricoltura biologica dell'Unione europea, cercando di metterne a fuoco i principi fondamentali.

Premette la Corte, quando alla disciplina contenuta nei trattati, che l'art. 13 del TFUE richiede il rispetto nella formazione ed attuazione delle politiche UE per

l'agricoltura delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti e della necessità di rispettare, al contempo, i riti religiosi e le tradizioni culturali.

Quanto al diritto derivato, viene innanzitutto menzionato il regolamento n. 834/2007 CE relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che introduce una disciplina unitaria a livello europeo in tema di indicazione di provenienza da agricoltura biologica.

Il Considerando 1 del regolamento n. 834/2007, invero, definisce la produzione biologica come “sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali”. Già tale definizione, dunque, pone l'accento sulla centralità del benessere degli animali, visto come una delle componenti che identificano la produzione da agricoltura biologica.

Il principio della promozione di un alto livello di benessere degli animali, è inoltre ripreso dal successivo art. 3, lettera a), iv), e lettera c), del regolamento n. 834/2007 che ribadisce come tra le finalità proprie della produzione biologica vi sia quella di stabilire “un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che (...) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali» e a «produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino (...) la salute e il benessere degli animali».

L'altra norma indicata dal giudice del rinvio nell'ambito del predetto regolamento, ossia l'art. 14, prevede invece alcune regole in tema di produzione di alimenti biologici di origine animale, fra cui rileva in particolare la previsione di cui alla lettera b) punto viii secondo cui “agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione”.

Oltre al regolamento n. 834/2007, la Corte arricchisce il quadro normativo rilevante facendo riferimento al regolamento 889/2008 CE, contenente disposizioni di attuazione del regolamento 834/2007 e al regolamento n. 1099/2009, quest'ultimo specificamente dedicato alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

In particolare, i suoi Considerando 4 e 24 specificano che il regolamento persegue la «migliore protezione degli animali durante la macellazione», favorendo a tal fine determinati metodi di stordimento volti a cagionare la morte dell'animale nel modo più indolore possibile. L'art. 3 del predetto regolamento, inoltre, precisa che «durante l'abbattimento (...) sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili» e l'art. 4 impone alcune indicazioni sulle modalità di abbattimento degli animali, vale a dire la riduzione e ansia e sofferenze evitabili oltre che la perdita di coscienza e sensibilità fino alla morte dell'animale, ossia la necessità di stordimento prima dell'uccisione.

La conflittualità tra quest'ultima previsione e le modalità rituali di uccisione degli animali secondo alcuni diffusi riti religiosi era peraltro ben nota al legislatore europeo, il quale ha invero inserito una previsione *ad hoc* in materia col Considerando 18 del regolamento 1099/2009, il quale recepisce la deroga allo stordimento previo già precedentemente inclusa nella direttiva 93/119/CE in caso di macellazione operata in ottemperanza a riti religiosi.

Il regolamento, in particolare, oltre a definire la macellazione rituale come “una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione” ribadisce in tale Considerando l'importanza di mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione in caso di riti religiosi, purché gli stessi avvengano in macelli autorizzati, come specificato con la sentenza *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. / Vlaams Gewest* (Causa C-426/16) sopra richiamata.

Il Considerando n. 18, richiamando quale finalità della deroga il rispetto della libertà di religione e culto ex art. 10 della Carta di Nizza, prescrive significativamente di concedere un certo “livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro” nell’attuazione della predetta deroga allo stordimento, anche in ragione delle differenze nelle varie legislazioni nazionali in tema di macellazione rituale.

Si tratta di un profilo significativo che non trova, tuttavia, particolare sviluppo nella motivazione della Corte.

7. – A fronte del predetto quadro normativo, la Corte considera, infatti, come dal combinato disposto dell’art. 4 e del Considerando 20 del regolamento n. 1099/2009 discenda l’obbligatorietà dello stordimento previo all’abbattimento quale tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento dell’uccisione, circostanza confermata altresì dagli studi scientifici richiamati dall’Avv. Generale, tra cui il parere del 2004 del gruppo scientifico dell’Unione europea sulla salute e il benessere degli animali.

Vengono al riguardo menzionati anche alcuni precedenti della stessa Corte e segnatamente le sentenze 19 giugno 2008, *Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel*, C-219/07 e 23 aprile 2015, *Zuchtvieh-Export*, C-424/13 che, anche alla luce dell’art. 13 TFUE, collocano la protezione degli animali tra i valori meritevoli di tutela secondo il diritto dell’Unione.

Rispetto alla macellazione rituale, invero, la Grande Sezione, pur richiamando la deroga di cui al Considerando 18 del regolamento 1099/2009, considera come tale forma di uccisione dell’animale senza stordimento – benché autorizzata a titolo derogatorio ed al solo fine di garantire la libertà religiosa – non garantisca l’attenuazione della sofferenza degli animali in modo efficace.

Le modalità tecniche imposte dal Considerando 43 del regolamento 1099/2009, ossia la previsione di un taglio previsto della gola con un coltello affilato per ridurre al minimo le sofferenze durante la macellazione rituale, non sarebbero infatti idonee a rispettare la prescrizione richiesta per la carne biologica dall’art. 14 del regolamento 834/2007, che impone in ogni caso di ridurre il più possibile le sofferenze degli animali.

Accanto a tale argomento, la Corte richiama altresì la necessità di garantire la tutela della fiducia del consumatore nei prodotti recanti l’etichetta di provenienza da agricoltura biologica.

Ed infatti, osserva la Corte, occorre garantire ai predetti consumatori che i prodotti marcati come biologici siano ottenuti con le più alte garanzie anche sul piano della tutela del benessere degli animali.

Alla luce di tali premesse, la Grande Sezione della Corte conclude affermando che le norme oggetto del rinvio interpretativo non autorizzano l’apposizione del logo di produzione biologica sulle carni ricavate da animali macellati ritualmente senza stordimento previo.

8. – La tesi affermata dalla Corte sul punto si scosta significativamente dalle conclusioni formulate dall’Avv. Generale Nils Wahl.

L’Avvocato generale ritiene, infatti, che le norme oggetto del rinvio vadano interpretate nel senso che esse non vietano il rilascio dell’etichetta europea da produzione biologica per le carni sottoposte a macellazione rituale senza stordimento, purché tale macellazione sia praticata nel rispetto delle condizioni del regolamento 1099/2009.

Tale conclusione si fonda, in sostanza, su due principali ordini di argomenti.

In primo luogo, si sottolinea come non esistano nel diritto eurounitario disposizioni che vietano la macellazione senza stordimento. Si tratta di un silenzio riscontrabile anche nello stesso regolamento n. 834/2007 CE relativo all’indicazione di origine biologica, il quale nulla sancisce al riguardo, limitandosi a prevedere l’obbligo di risparmiare il più possibile le sofferenze agli animali.

Ad avviso dell'Avvocato Generale, tale silenzio farebbe capo ad una specifica scelta del legislatore europeo di rinviare alle norme che disciplinano l'abbattimento degli animali, e segnatamente al regolamento 1099/2009 CE. Tale regolamento, invece, contiene come detto una specifica disposizione derogatoria quanto alla macellazione rituale, ossia il Considerando 18, che ammette anche la macellazione rituale in assenza di stordimento purché finalizzata dal rispetto di precetti religiosi ed operata all'interno di macelli.

In questo quadro, dunque, in assenza di obblighi precisi di matrice europea la produzione biologica non potrebbe essere assoggettata a norme più severe di quelle previste dalla disciplina generale in tema di benessere degli animali al momento del loro abbattimento che come detto consente l'assenza di previo stordimento in talune ipotesi.

In secondo luogo, si considera che la previsione dell'incompatibilità tra la certificazione «cashé» o «halal» e l'etichetta "AB" di origine biologica equivarrebbe ad aggiungere una condizione ulteriore non prevista dal diritto positivo dell'Unione e sostanzialmente a negare ai consumatori ebrei e musulmani l'accesso ai prodotti biologici e le relative garanzie in termini di qualità e sicurezza alimentare.

Il legislatore europeo, in altre parole, avrebbe inteso procedere ad un bilanciamento tra benessere degli animali e libertà di culto, per il tramite della previsione di una deroga alla necessità del previo stordimento in caso di macellazione rituale, peraltro sottoposta a precise condizioni stabilite dallo stesso regolamento.

9. – Il netto contrasto tra le posizioni dell'Avvocato Generale e della Grande Sezione della Corte testimonia senza dubbio il carattere particolarmente "scivoloso" della tematica della macellazione rituale in ambito eurounitario.

Come rilevato da altri commentatori (cfr. C. FINCARDI, *Divieto di macellazioni rituali senza previo stordimento per il settore biologico*, in *Eurojus*, 2, 2019, 97 e ss.), la soluzione adottata dalla Corte sembra avere quale criterio orientatore la finalità di fornire una soluzione chiara e univoca alle possibili divergenze tra legislazioni nazionali in un settore come quello biologico caratterizzato da una normativa uniforme.

Ed invero, la presenza di differenze normative quanto ai regimi applicabili alle macellazioni rituali è testimoniata dallo stesso Considerando 18 del regolamento 1099/2009 il quale, a fronte di tali diversità, impone di concedere un certo "livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro" nell'attuazione della predetta deroga allo stordimento previo per motivi religiosi. Una diversità che, invero, sembra far capo alle eterogenee sensibilità rispetto alla questione tra i diversi Stati membri oltre che, ovviamente, alla diversa diffusione della pratica delle macellazioni rituali.

La Corte avrebbe, dunque, privilegiato al riguardo la necessità di garantire la tutela della fiducia dei consumatori in prodotti d'eccellenza anche sul piano della minor sofferenza possibile inflitta agli animali, così garantendo che tutte le carni recanti il logo biologico dell'Unione europea siano ottenute nel rispetto delle più elevate norme a tutela del benessere degli animali, senza possibilità di regimi deteriori in taluni Stati membri.

10. – Alcune delle considerazioni accennate dall'Avvocato Generale nelle proprie conclusioni sembrano, tuttavia, lasciare aperte alcune questioni di non secondaria importanza, rimaste talvolta assorbite ovvero non del tutto sviluppate nella motivazione della Corte.

Un primo elemento riguarda la *ratio* della mancanza di una norma specifica nel regolamento 234/2007 CE in tema di stordimento previo e macellazione rituale, nonostante il tema fosse già ampiamente presente nel dibattito e nella legislazione positiva eurounitaria come dimostrato dalle previsioni della precedente direttiva 93//119 CE.

L'interpretazione e la valutazione di tale assenza non assume rilievo dirimente nella motivazione della Corte, mentre l'Avvocato Generale diffonde ampiamente e con dovizia di argomenti circa il carattere non causale di tale assenza, la quale viene ricondotta alla volontà di rinviare alla disciplina generale quanto a tale aspetto.

In effetti, col successivo regolamento 1099/2009 CE – che contiene appunto la disciplina generale in tema di protezione degli animali da abbattimento in ottemperanza all'art. TFUE – nulla si dice quanto alle carni destinate alla vendita come prodotti biologici, mentre viene espressamente consentita ai sensi del Considerando n. 18, la deroga allo stordimento previo per motivi religiosi.

La predetta deroga, ritiene l'Avvocato Generale, rappresenterebbe il frutto di un bilanciamento operato dal legislatore europeo tra i due valori del perseguimento del benessere degli animali, sancito dall'art. 13 del TFUE e specificato dalle stesse norme del regolamento n. 1099/2009 e la tutela della libertà di culto in ottemperanza al disposto dell'art. 10 della Carta di Nizza.

A ciò può aggiungersi che tale misura appare conforme al principio di proporzionalità come interpretato dalla giurisprudenza della Corte – si vedano in particolare *ex multis* le sentenze Corte giustizia UE sez. II, 04/05/2016, n. 477 e Corte giustizia UE grande sezione, 27/11/2012, n.566 – siccome il valore del benessere degli animali, viene a subire una limitazione circoscritta alle sole ipotesi di ricorrenza di macellazione in virtù di riti religiosi (cfr. la definizione di cui all'art. 2 del regolamento n. 1099/2009 CE) e limitata dalla previsione di modalità tecniche tali da assicurare la minor sofferenza possibile degli animali e la tutela dell'igiene e dell'ordine pubblico, quali l'obbligo di utilizzo di strumenti adeguati all'interno di macelli autorizzati.

Il problema del conflitto tra libertà religiosa e benessere degli animali nella decisione della Corte assume invero rilievo minore, ove viene attribuita una maggior attenzione al profilo della tutela dei consumatori di prodotti biologici, anche in virtù delle particolari caratteristiche degli stessi.

Tuttavia, se è vero che il consumo di alimenti biologici corrisponde ad un interesse dei consumatori meritevole di tutela, ove fra l'altro tali prodotti sono provvisti di maggiori garanzie sul piano della salubrità alimentare e quindi contribuiscono a perseguire elevati livelli di tutela della salute dei consumatori, prescrivere l'incompatibilità delle due certificazioni significa limitare, *de facto*, l'accesso ai prodotti biologici da parte di chi intende consumare alimenti animali conformemente alle proprie credenze religiose (cfr. punto 98 delle conclusioni dell'Avv. Generale).

Se è vero, infatti, che il consumatore di fede musulmana o ebraica non vedrebbe così radicalmente impedito il consumo di carne, potendo ricorrere a prodotti non biologici, tale soggetto si vedrebbe tuttavia costretto a rinunciare al consumo di prodotti con maggiori garanzie di qualità (e dunque con un migliore impatto sulla salute) per poter rispettare il proprio credo religioso.

Sotto altro profilo, inoltre, può rilevarsi che l'affidamento dei consumatori sulla garanzia della tutela del benessere degli animali in relazione alle carni biologiche viene garantito dal regolamento 234/2007 CE in tutte le fasi della produzione della carne, dall'allevamento, alla nutrizione fino al termine minimo per l'uccisione e non solo, dunque, al momento dell'uccisione.

In altre parole, se è vero che gli studi scientifici dimostrano come l'assenza di stordimento dovuta a motivi religiosi comporti una maggiore sofferenza per l'animale al momento dell'uccisione – la quale va in ogni caso ridotta al minimo ai sensi del Considerando 18 del regolamento 1099/2009 – tale assenza non pregiudica, tuttavia, un maggior benessere dell'animale per tutte le altre fasi della vita e dell'allevamento laddove esso sia destinato alla produzione biologica e assoggettato dunque alle regole del regolamento n. 234/2007 CE.

Da questo punto di vista, dunque, l'assenza di stordimento previo per ragioni religiose, non impedirebbe comunque di far circolare sul mercato un prodotto di migliore qualità ed ottenuto con standard di produzione orientati al benessere

dell'animale in tutte le fasi di vita diverse dalla macellazione, la quale potrebbe essere eseguita senza stordimento solo al ricorrere delle particolari condizioni stabilite dal regolamento n. 1099/2009 CE.

Anche con riguardo all'obbligatorietà della mancanza di stordimento, peraltro, come osservato dall'Avv. Generale, deve rilevarsi l'esistenza di significative distinzioni tra orientamenti religiosi ove, nella prassi, alcuni organismi di certificazione collegati a talune moschee (vengono richiamate in punto le Moschee di Parigi, Lione e Evry) ammettono forme di stordimento dell'animale quale l'elettronarcosi, senza pregiudizio per l'attribuzione della certificazione halal.

Sulla base di tale premessa, dunque, sembra potersi concludere – pur in mancanza di precisazioni espresse della Corte sul punto – che il principio affermato dalla Grande Sezione non escluda *tout court* la compatibilità della certificazione biologica "AE" con la certificazione halal in quei casi nei quali l'animale macellato ritualmente sia stato sottoposto a stordimento previo in conformità alla prassi seguita da alcuni enti certificatori legati a determinate comunità religiose.